

Emissione CIE
per richiedenti protezione internazionale

Indice

1	INTRODUZIONE.....	3
2	SCOPO.....	3
3	PROCESSO DI EMISSIONE CIE PER RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE	4

1 INTRODUZIONE

L'art. 5-bis, comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 142, modificato dall'art. 3 comma 2 del Decreto Legislativo 21 ottobre 2020 n. 130 dispone che ai richiedenti protezione internazionale che hanno ottenuto l'iscrizione anagrafica, è rilasciata, sulla base delle norme vigenti, una carta d'identità, di validità limitata al territorio nazionale e della durata di tre anni.

L'art. 5-bis, comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 142, modificato dall'art. 3 comma 2 del Decreto Legislativo 21 ottobre 2020 n. 130 dispone che il richiedente protezione internazionale, a cui è stato rilasciato il permesso di soggiorno di cui all'articolo 4, comma 1, ovvero la ricevuta di cui all'articolo 4, comma 3, è iscritto nell'anagrafe della popolazione residente.

Pertanto, ai richiedenti protezione internazionale che hanno ottenuto l'iscrizione anagrafica, è rilasciata una Carta di Identità Elettronica (CIE) non valida per l'espatrio, della durata di tre anni.

2 SCOPO

Il presente documento ha lo scopo di descrivere la nuova funzionalità che consente, mediante il sistema CIEOnline, l'emissione di una CIE per i richiedenti protezione internazionale.

3 PROCESSO DI EMISSIONE CIE PER RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Il processo di emissione della Carta d'Identità Elettronica (CIE) per i richiedenti protezione internazionale è articolato nelle seguenti fasi:

- 1) l'operatore comunale verifica la condizione di "richiedente protezione internazionale" del soggetto che presenta la domanda per il rilascio della CIE;
- 2) in fase di acquisizione delle informazioni del richiedente, l'operatore seleziona, nella sezione "**Altro**", l'opzione "*Richiedente protezione internazionale*",¹ come indicato nell'immagine sottostante.

Altro

Motivo emissione (*) PRIMA EMISSIONE ⓘ

Richiedente protezione internazionale

validità Espatrio Non valido per l'espatrio

TRADUZIONE ITALIANO/TEDESCO

I campi contraddistinti da (*) sono obbligatori

Indietro Avanti Avanti

- 3) la CIE sarà emessa con validità pari a tre anni, più i giorni intercorrenti fra la data della richiesta e la data di nascita del richiedente.

In fase di emissione del documento, qualora sussistano le condizioni che comportino una data di validità inferiore a tre anni, anche per i richiedenti protezione internazionale sarà applicato il criterio più restrittivo. A titolo esemplificativo, qualora non sia possibile procedere all'acquisizione delle impronte digitali, la validità della CIE sarà limitata a un anno.

¹ Tale opzione comporta l'emissione del documento "non valido per l'espatrio".